

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 624/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2013

**recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda un nuovo contingente tariffario dell'Unione consolidato al GATT per preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove attribuito agli Stati Uniti d'America**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2013/125/UE<sup>(2)</sup>, il Consiglio ha approvato l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea.
- (2) L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America prevede un nuovo contingente tariffario annuale per alcune preparazioni alimentari.
- (3) Il regolamento (CE) n. 32/2000 ha recato apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari unionali consolidati al GATT da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali.
- (4) Per verificare l'origine dei prodotti occorre tener conto delle misure di controllo istituite dalle autorità competenti degli Stati Uniti e disporre che per l'importazione venga presentato il certificato d'origine da queste rilascia-

to, conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(3)</sup>.

- (5) Per dare attuazione al nuovo contingente tariffario annuale previsto dall'accordo in forma di scambio di lettere occorre modificare il regolamento (CE) n. 32/2000.
- (6) Dato che l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea entrerà in vigore il 1° luglio 2013, il presente regolamento di esecuzione della Commissione deve applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 69 del 13.3.2013, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

## ALLEGATO

Nella tabella dell'allegato I al regolamento (CE) n. 32/2000 è aggiunta la riga seguente:

«09.0096	2106 90 98		Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contingente attribuito agli Stati Uniti d'America	Dal 1° luglio al 30 giugno	1 550 tonnellate	EA (*) (**)
----------	------------	--	---	----------------------------	------------------	-------------

(\*) La sigla «EA» indica che le merci sono sottoposte alla riscossione di un «elemento agricolo» fissato in conformità al regolamento (CEE) n. 2658/87.

(\*\*) L'utilizzo del contingente tariffario è subordinato alla presentazione, in conformità agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti degli Stati Uniti d'America.»